

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024
123/2024/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER L'ANNO 2015,
PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., S.I.P.P.I.C. S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 442/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 491/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 238/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 672/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 672/2018/R/eel);

- deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 195/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 195/2023/R/eel);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36150: di seguito comunicazione del 30 settembre 2021) all’impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A. (di seguito anche: l’impresa);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) del 18 marzo 2022 (prot. Autorità 12018 del 21 marzo 2022; di seguito: comunicazione del 18 marzo 2022);
- la comunicazione della CSEA del 26 gennaio 2024 (prot. Autorità 6293 del 26 gennaio 2024; di seguito: comunicazione del 26 gennaio 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, l’Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione di CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l’Autorità ha dato disposizioni a CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- con la deliberazione 442/2013/R/eel, l’Autorità ha adeguato il tasso di remunerazione del patrimonio netto rilevante ai fini delle integrazioni tariffarie per il periodo 2012-2015;
- con la deliberazione 288/05, l’Autorità ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 491/2017/R/eel, l’Autorità ha accolto l’istanza di ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06 presentata

dall'impresa, per l'impianto di produzione elettrica di Capri, subordinando l'avvio dell'applicazione del regime al rispetto da parte della stessa di una serie di condizioni, tra le quali l'entrata in esercizio del primo collegamento con la rete di trasmissione elettrica nazionale e la stipula del contratto di dispacciamento con Terna, e limitandone la durata sino al 31 dicembre 2022, entro cui si prevedeva il completamento degli interventi connessi al secondo collegamento con la rete di trasmissione nazionale; nella medesima deliberazione, l'Autorità ha stabilito che per il periodo in cui è applicato il regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06, l'impianto di Capri sia escluso dalla remunerazione del sistema di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori, di cui all'articolo 7 della legge 10/91;

- con la deliberazione 238/2018/R/eel, al punto 2., l'Autorità ha dato disposizioni a CSEA di proporre, entro 60 giorni dalla definitiva ammissione dell'impresa al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di cui alla deliberazione 111/06, le nuove aliquote necessarie alla determinazione degli acconti di integrazione tariffaria spettanti, tenendo conto della copertura dei costi relativi alla produzione elettrica assicurata dal suddetto regime;
- con la deliberazione 672/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato la metodologia proposta da CSEA per la determinazione delle aliquote di acconto relative alle integrazioni tariffarie di cui alla legge 10/91 a favore dell'impresa, con decorrenza dal primo bimestre successivo al collegamento dell'isola di Capri alla rete di trasmissione elettrica nazionale e per gli anni successivi; con la medesima deliberazione, al punto 3, l'Autorità ha previsto che CSEA adegui le aliquote di acconto di integrazione tariffaria spettanti all'impresa, di cui alla citata metodologia, a valle della definitiva ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, provvedendo a scorporare dalle stesse la quota a copertura dei costi fissi e variabili relativi alla produzione elettrica in coerenza con quanto disposto al punto 5 della deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la comunicazione del 30 settembre 2021, l'Autorità ha comunicato all'impresa l'ammissione dell'impianto di Capri, di proprietà dell'impresa, al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione 111/06 a decorrere dal 15 febbraio 2021, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla deliberazione 491/2017/R/eel;
- con la comunicazione del 18 marzo 2022, CSEA ha formulato la proposta di rideterminazione delle nuove aliquote e degli acconti di integrazione tariffaria per l'impresa, secondo quanto previsto al punto 2. della deliberazione 238/2018/R/EEL e al punto 3. della deliberazione 672/2018/R/eel, conseguente all'ammissione della società al regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali, di cui alla deliberazione 111/06.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 195/2023/R/eel, l’Autorità ha determinato, in via definitiva, le aliquote di integrazione tariffaria per l’anno 2014;
- con la comunicazione del 26 gennaio 2024, la CSEA ha comunicato le risultanze istruttorie del procedimento di quantificazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 2015, dell’impresa; nella medesima comunicazione, CSEA ha, altresì, indicato il valore dell’aliquota di integrazione tariffaria necessaria al calcolo degli acconti di integrazione tariffaria spettanti all’impresa per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, come risultanti dalla proposta di cui alla comunicazione del 18 marzo 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l’aliquota di integrazione tariffaria, relativa all’anno 2015, per l’impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- determinare, altresì, l’aliquota di integrazione tariffaria, relativa all’anno 2015, spettante all’impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., a titolo di acconto, per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- disporre che CSEA corrisponda all’impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le aliquote di integrazione tariffaria a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. di determinare sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l’aliquota relativa all’integrazione tariffaria per l’anno 2015, spettanti all’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., S.I.P.P.I.C. S.p.A., nei termini previsti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. determinare, altresì, l’aliquota di aliquota di integrazione tariffaria per l’anno 2015, a titolo di acconto, spettante all’impresa elettrica minore S.i.p.p.i.c. S.p.A., per il periodo successivo al 15 febbraio 2021, nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che CSEA corrisponda, a S.I.P.P.I.C. S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, le integrazioni tariffarie a essa spettanti, calcolate sulla base delle aliquote approvate dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini